



Pensione Opzione Donna

Che cosa è

La Pensione “Opzione Donna” è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021.

A chi spetta

Possono accedere alla pensione opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Non può richiederla il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Requisiti e condizioni

- È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.
- Età anagrafica non inferiore a 60 anni.
- Anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti.
- Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 - assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per quest'ultima ipotesi il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.
- La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo.
- Incumulabilità ed incompatibilità:
 - La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da attività di Lavoro Autonomo.

Decorrenza

- Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
 - 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
 - 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
- Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.
- Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
- La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO.

Come fare domanda

La domanda di pensione può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito con le credenziali SPID:

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato.

Link di riferimento

INPS, scheda servizio: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-opzione-donna>

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Focus Opzione Donna:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-obbligatoria/Pagine/Opzione-donna.aspx>

Norme di riferimento

- **Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 c. 292:**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>
- **D.L. 28/1/2019 n. 4:**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-28&atto.codiceRedazionale=19G00008&atto.articolo.numero=0&qId=5b2865d9-b762-45cf-82f8-e09dfaac746b&tabID=0.5447945923847266&title=lbl.dettaglioAtto>



- **Legge n. 160 del 27/12/2019:**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=0&qId=77809328-4e1e-4a9c-baa4-51467d15c105&tabID=0.5447945923847266&title=lbl.dettaglioAtto>
- **Legge n. 178 del 30/12/2020:**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&qId=df16a800-1b2b-4489-b9d1-a3c37a1dbe26&tabID=0.28642497897063435&title=lbl.dettaglioAtto>
- **Legge n. 234 del 30/12/2021:**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg>
- INPS, Messaggio n. 217 del 19/12/2021:
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11592#>
-
- INPS, Messaggio n. 169 del 13/01/2022:
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13673>
-
- INPS, Circolare n. 11/2019:
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=502>
- INPS, Circolare n. 18/2020:
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=2975>

Scheda aggiornata al 27 02 2023